Num. 217

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

1863

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		*Anno*	*Semestre*	*Trimestre*
Per Torino	L.	40	21	
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	56	30	16
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Lunedì 14 Settembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		*Anno*	*Semestre*	*Trimestre*
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra e Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
12 Settembre	746,24	746 18	745,84	+20 8	+23 4	26.0	+17 0	+20 6	+20.4	+10.2	S.S.O.	S.S.O.	N.N.O.	Sereno	Sereno	Sereno
13 »	747,86	746,84	746,26	+19,5	+22,4	+25,5	+13,2	+19,8	+20,6	+10,0	E.N.E.	N.E.	N.	id.	Sereno con vap.	id.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 13 SETTEMBRE 1863

Il N. DCCCLXIII della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione dell'adunanza generale de'Soci della Cassa di Risparmio in Osimo, colla quale si propone che si possano ricevere depositi superiori agli scudi 20;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato temporariamente delle funzioni di Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dall'art. 27 del Regolamento della Cassa di Risparmio in Osimo, approvato con Rescritto del 16 dicembre 1857, sono tolte le seguenti parole: « nè maggiori di scudi venti nello stesso giorno dalla medesima persona. »

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 agosto 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 13 *Settembre* 1863

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Si avvertono gli aventi interesse che il 12 novembre 1860 morì in Roma la signora Marianna Badoglio, vedova del signor Giuseppe Galante, con testamento rogato Gradassi aperto il 13 novembre 1860 in cui instituiva eredi il parente o parenti più prossimi del defunto marito, e nominava esecutore testamentario monsignor Carlo Borgnana.

La successione lasciata dalla Marianna Badoglio consiste in una vigna in Roma posta fuori di porta Pia, del valore approssimativo di L. dieci mila.

Il suddetto Giuseppe Galante nacque in Casale dopo la metà dello scorso secolo da Carlo Galante; nel 1802 fu nominato corriere di gabinetto di S. M. Carlo Emanuele IV e morì l'anno 1816 in Roma lasciando erede la propria moglie Marianna Badoglio, ordinando alcuni legati a favore dei propri fratelli e sorelle, fra i quali uno a nome Giovanni.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Nel giorno 23 di novembre p. v. avranno principio nella R. Università di Torino gli esami di concorso alla Cattedra di Filosofia del diritto, e Diritto internazionale vacante nella R. Università di Cagliari. Nel dare questo avviso, a termine di quanto è disposto dall'articolo 120 del Regolamento Universitario 20 ottobre 1860, si soggiunge ad ogni buon fine che la dissertazione di cui si parla all'art. 119 del Regolamento medesimo dovrà essere stampata e distribuita ai membri della Commissione esaminatrice almeno otto giorni prima dello esperimento della disputa.

Torino, 9 settembre 1863.

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO.

Il Rettore, vista la nota del 6 maggio 1863 con la quale il Ministro della Pubblica Istruzione nominava la Commissione di esame pel concorso alla cattedra di diritto nautico commerciale della Regia Università degli studi di Catania;

Vista la deliberazione della Commissione di esame comunicata alla Rettoria il 22 andante con la quale, in adempimento dello articolo 113 del regolamento universitario del 20 ottobre 1860, venne assegnato il giorno 14 ottobre alle ore 10 antimeridiane del corrente anno pel secondo esperimento di esame della cattedra stessa;

Visto l'articolo 119 del regolamento predetto così concepito:

« Gli esperimenti pel concorso di esame consisteranno:

« 1. In una dissertazione scritta liberamente e messa a stampa dal concorrente sopra un soggetto fra le materie d'insegnamento proprie della cattedra posta a concorso; e ciò nello intervallo tra la prima pubblicazione di esso concorso e il tempo dello esperimento, ma non sì tardi che tale dissertazione non possa venir distribuita ai giudici ed agli altri concorrenti almeno otto giorni prima del secondo esperimento.

« La dissertazione sarà scritta in lingua italiana o latina;

« 2. In una disputa, o controversia sostenuta da ciascun concorrente coi suoi competitori sulla dissertazione predetta;

« 3. In una lezione. »

In adempimento di ciò ch'è prescritto dallo art. 120 del ripetuto regolamento dà avviso al pubblico che nel giorno 14 ottobre 1863 alle ore 10 antimeridiane nella grande aula della Regia Università di Palermo avrà luogo lo esperimento di cui è parola nella cennata deliberazione della Commissione di esame.

La presente notificazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno, nel Giornale di Sicilia, ed un consimile avviso sarà affisso nello interno della Università.

Palermo, 22 agosto 1863

Il Rettore NICOLO' MUSMECI.

Il Segretario Cancelliere GIOANNI GORGONE.

REGIO PROVVEDITORATO AGLI STUDI DELLA PROVINCIA DI TORINO.

Gli esami di ammissione alla pratica di aspirante misuratore comincieranno il giorno sette del venturo mese di ottobre alle ore nove antimeridiane in una sala di quest'ufficio, in via Po, n. 18, piano 1.o.

Per essere ammessi a tali esami gli aspiranti dovranno presentare, prima del giorno 25 del corrente mese al R. Provveditore o agli Ispettori di circondario, la domanda su carta da bollo da centesimi cinquanta corredata:

1. Della fede di nascita da cui risulti aver essi compiuti i quindici anni;

2. Dell'attestato di buoni costumi rilasciato dal sindaco o dai sindaci dei Comuni in cui essi ebbero domicilio nell'ultimo triennio;

3. Della quitanza di pagamento di lire dodici fatto alla Segreteria di questo ufficio, o di vaglia postale equivalente alla somma predetta.

Torino, 2 settembre 1863.

Il Segretario Dott. VIGNA.

ESTERO

ALEMAGNA. — L'*Osserv. Triest.* traduce dalla *Gazzetta di Vienna*, quale fu adottato dal Congresso dei principi a Francoforte, il seguente:

Progetto di un atto di riforma della Confederazione Germanica.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. — *Ampliamento degli scopi federali.*

Gli scopi della Confederazione germanica sono: conservazione della sicurezza e della posizione della Germania all'estero quale potenza, conservazione dell'ordine pubblico all'interno, svolgimento del benessere della nazione tedesca e rappresentanza dei suoi comuni interessi, difesa dell'inviolabilità e della indipendenza costituzionale dei singoli Stati germanici, protezione del loro diritto pubblico, comunanza della legislazione nella sfera degli affari attribuiti dalla Costituzione alla Confederazione, facilitazione dell'introduzione di leggi ed istituzioni generali tedesche nella sfera dell'autorità legislativa dei singoli Stati.

Art. 2. — *Nuovi organi della Confederazione.*

La direzione degli affari federali viene dai principi sovrani e dalle città libere di Germania demandata ad un Direttorio scelto dal loro seno.

Un Consiglio federale verrà formato dai plenipotenziari dei Governi.

Un'Assemblea di deputati federali verrà convocata periodicamente.

Un'Assemblea di principi si radunerà periodicamente. Viene eretto un Tribunale federale.

SEZIONE II. — *Direttorio e Consiglio federale.*

Art. 3. — *Formazione del Direttorio.*

Il Direttorio della Confederazione germanica consta di sei voti, che sono:

1) L'Imperatore d'Austria.

2) Il Re di Prussia.

3) Il Re di Baviera.

4) I Re di Sassonia, Hannover e Würtemberg, i quali, non subentrando fra loro qualche comune accordo, alterneranno annualmente fra loro.

5) Un membro federale da eleggersi dal Granduca di Baden, dal Principe elettorale d'Assia, dal Granduca d'Assia, dal Re di Danimarca quale Duca di Holstein e Lauenburg, dal Duca di Brunswik, dai Granduchi di Mecklenburg-Schwerin e Mecklenburg-Strelitz, e dal Duca di Nassau.

6) Un membro federale da eleggersi dal Granduca di Sassonia-Weimar, dal Granduca di Oldenburg, dai Duchi di Sassonia Meiningen, Sassonia-Altenburg, Sassonia-Coburgo-Gotha ed Anhalt, dai principi Schwarzburg-Sonderhausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Liechtenstein, Waldek, Reuss linea juniore e seniore, Schauenburg-Lippe e Lippe, dal Langravio Hessen-Homburg, o dalle città libere di Lubecca, Francoforte, Brema ed Amburgo.

Le elezioni al numero 5 e 6 si fanno per tre anni, applicando il rapporto dei voti stabilito dall'articolo 6 dell'atto federale, a meno che fra gli Stati nominati all'articolo 5 non si vogliano prendere altri accordi in comune.

I sovrani, che fan parte del Direttorio, si faranno di regola rappresentare da plenipotenziari alla sede federale; resta tuttavia loro riservato di unirsi nelle occasioni più gravi per esercitare in persona le attribuzioni del Direttorio.

Art. 4. — *Formazione del Consiglio federale.*

Il Consiglio federale consta dei plenipotenziari dei 17 voti del Consiglio ristretto nell'Assemblea federale. L'Austria e la Prussia hanno nel Consiglio federale tre voti per una, cosicchè il numero totale dei voti sale a 21.

I plenipotenziari nominati pel Direttorio, di regola rappresenteranno i loro Governi anche nel Consiglio federale.

Art. 5. — *Presidenza nel Direttorio e nel Consiglio federale Modo di votare. Relazione coi Governi mandanti. Uffici ausiliari.*

Nel Direttorio e nel Consiglio federale tiene la presidenza l'Austria. In caso d'impedimento del plenipotenziario austriaco, la presidenza passa alla Prussia.

A questa presidenza non è unita nessun'altra autorità, tranne quella richiesta per la direzione materiale degli affari.

Tutte le deliberazioni del Direttorio si prendono a semplice maggioranza di voti. Risultando parità di voti, decide il numero della popolazione degli Stati rappresentati da ciascun voto giusta la matricola federale. Si sommeranno i tre voti che si stanno di ricontro, prendendo 1 Austria, 2 Prussia, 3 Baviera, 4 i tre Regni, 5 i cinque Stati, di cui al n. 5 dell'art. 3, e 6 gli Stati denominati al n. 6 di quello stesso articolo. In tal modo verrà decisa la maggioranza.

Le deliberazioni del Consiglio federale si prendono a semplice maggioranza, in quanto gli articoli seguenti non facciano eccezione da questo principio.

I plenipotenziari direttoriali, nonchè i membri del Consiglio federale, sono tenuti agli ordini dei loro Governi. Però i Governi, e specialmente le Corti direttoriali, sono obbligati di munire i loro plenipotenziari con istruzioni quanto è possibile estese, affinchè l'andamento degli affari federali venga meno che sia possibile inceppato dalla corrispondenza tra i plenipotenziari e i loro mandanti.

Le relazioni tra il Direttorio e i singoli Governi vengono sostenute mediante i plenipotenziari di questi nel Consiglio federale.

La Commissione militare è sottoposta al Direttorio. A titolo di uffici ausiliari vengono aggiunte al medesimo: una Commissione per l'interno e per la giustizia, una Commissione di finanza ed una Commissione per gli affari commerciali e doganali.

Tanto il Direttorio che il Consiglio federale hanno la loro sede in Francoforte sul Meno.

Art. 6. — *Massima generale risguardante le attribuzioni del Direttorio e del Congresso federale.*

Il potere esecutivo della Confederazione viene esercitato mediante il Direttorio.

Il Direttorio può nell'esercizio di quest'autorità servirsi dell'assistenza del Consiglio federale, ma non è tenuto alle deliberazioni di questo, che nei casi previsti espressamente negli articoli seguenti.

Negli affari di legislazione federale il Direttorio rappresenta il complesso dei Governi federali in base alle deliberazioni del Consiglio federale e rispettivamente all'Assemblea dei principi.

Art. 7. — *Relazioni estere.*

La rappresentanza internazionale della Confederazione, nella sua qualità di potenza unita, compete al Direttorio.

Il plenipotenziario direttoriale presidente riceve le lettere credenziali e di richiamo degli agenti diplomatici esteri. Egli è intermediario nella corrispondenza scritta e verbale con essi in base alle deliberazioni del Direttorio e in nome di esso.

Il Direttorio ha il diritto di accreditare agenti diplomatici di ogni grado presso gli Stati esteri all'uopo di trattare intorno a materie di attività federale. Le lettere credenziali e di richiamo di questi agenti, non che le istruzioni loro impartite, vengono allestite dal plenipotenziario direttoriale presidente, in nome e per incarico del Direttorio.

Trattati cogli Stati esteri intorno a materie di efficienza federale non possono venir ratificati dal Direttorio che coll'approvazione dell'Assemblea dei principi, ovvero, se questa non è raccolta, dal Consiglio federale. In quanto questi trattati tocchino la sfera della legislazione federale, la loro ratificazione non può aver luogo che con riserva dell'approvazione dell'Assemblea dei deputati federali.

Art. 8. — *Guerra e pace.*

Al Direttorio spetta la cura della sicurezza esterna della Germania.

Quando si manifesta il pericolo di un attacco nemico alla Confederazione, o a una singola parte del territorio federale, ovvero quando l'equilibrio europeo venga messo in questione in modo minaccevole alla sicurezza della Confederazione, il Direttorio deve ordinare tutte quelle misure militari e di precauzione richieste dalle circostanze.

Esso usa a tal uopo di tutte le facoltà competenti, secondo la Costituzione militare federale, alla Confederazione. Specialmente gli tocca risolvere la posizione in assetto di guerra e la mobilizzazione dell'esercito federale, o de'singoli contingenti di esso, aver cura dell'opportuno approvvigionamento delle fortezze federali, nominare i generalissimi federali, provocare la formazione del quartier generale e delle divisioni dell'esercito, apprestare una speciale cassa di guerra della Confederazione.

Per una formale dichiarazione di guerra della Confederazione è necessaria una deliberazione presa nel Consiglio federale alla maggioranza di due terzi dei voti.

Ove si manifesti pericolo di guerra tra uno Stato federale, che abbia in pari tempo possessi fuori del territorio federale, e una Potenza estera, il Direttorio deve provocare una deliberazione del Consiglio federale se la Confederazione voglia parteciparc alla guerra. La decisione su ciò si ottiene pure con una maggioranza di due terzi di voti.

Se il territorio federale viene aggredito da forze armate nemiche, subentra da sè lo stato di guerra federale.

Il Direttorio ha il dritto di iniziare trattative di pace, nominare a tal uopo particolari plenipotenziari e munirli d'istruzioni. Tuttavia intorno alle condizioni della pace deve udire il parere del Consiglio federale. L'accettazione e conferma del trattato di pace non può avvenire che in base a deliberazione del Consiglio federale presa con una maggioranza di due terzi.

Nel caso dell'art. 45 dell'atto finale di Vienna, deve il Direttorio stabilire le misure necessarie per mantenere la neutralità della Confederazione.

Riguardo a contese di singoli Stati tedeschi con Stati esteri, il Direttorio ha da esercitare le attribuzioni conferite all'Assemblea federale dagli art. 36 e 37 dell'atto finale di Vienna.

Art. 9. — *Sicurezza interna.*

La cura pel mantenimento dell'ordine pubblico e della legalità nei singoli Stati federali spetta innanzi tutto ai singoli Governi.

Tuttavia anche il Direttorio deve da parte sua sorvegliare che la pace interna della Germania non venga turbata. Se siano a temersi perturbazioni della tranquillità, esso è chiamato ad agire per la di lei conservazione.

Avverandosi dei casi di perturbazione della tranquillità, il Direttorio deve esercitare quelle attribuzioni che gli art. 25 sino al 28 dell'atto di Vienna ascrivono all'Assemblea federale.

Art. 10. — *Pace e concordia tra i membri della Confederazione.*

Il Direttorio deve prendersi pensiero pel mantenimento della pace e concordia tra i membri della Confederazione.

È proibito il soccorso dato a se stesso tra i membri della Confederazione, e il Direttorio deve opporsi a ogni tentativo che si facesse in proposito.

Nelle contestazioni di ogni specie tra gli Stati federali esso deve interporre la sua mediazione, e ove il tentativo di conciliazione riescisse vano, deliberare che siano demandate al tribunale federale.

Art. 11. — *Legislazione federale.*

Il Direttorio esercita, in base alle deliberazioni del Consiglio federale e in nome dei Governi tedeschi, il diritto d'iniziativa in quistioni di legislazione (articolo 20).

In egual modo gli compete l'iniziativa anche in quegli affari nei quali la promulgazione di una legge comune o lo stabilimento di una istituzione comune dipende dalla libera adesione dei singoli Stati, e nei quali perciò l'attività della Confederazione rispetto a questi ultimi non si manifesta che come intermediaria (articolo 21).

In ambedue i casi il Consiglio federale deve approntare le proposte da presentarsi all'Assemblea dei deputati federali.

Proposte di legge le quali includano una modificazione della Costituzione federale, o debbano fondere a spese della Confederazione una nuova istituzione organica, ovvero intendano a demandare all'autorità legislativa federale una nuova materia fino ad ora stata di competenza delle legislazioni dei singoli Stati, non possono venire approvate nel Consiglio federale che colla unanimità di tutti i 21 voti del Consiglio stesso.

Proposte mediante le quali ai singoli membri della Confederazione vengano concessi e imposti privilegi o carichi speciali non compresi negli obblighi generali di tutti, han d'uopo della libera approvazione di tutti i Governi interessati.

In affari religiosi non ha luogo nessuna deliberazione se non ad unanime e libero assenso.

Art. 12. — *Esecuzione federale.*

Il Direttorio deve prendersi pensiero che le leggi federali, le sentenze del tribunale federale, le transazioni

convenute colla Confederazione, le guarentigie da questa assunte vengano osservate dai Governi interessati.

Ove in ciò si presentino ostacoli di qualsiasi specie, spetta al Direttorio di assumere direttamente in via federale l'adempimento. A tal uopo esso può nominare commissari, e se occorre, porre a loro disposizione un conveniente numero di truppe.

Art. 13. — *Quistioni militari.*

Al Direttorio incumbe la manutenzione della Costituzione militare della Confederazione germanica. Esso spedisce gli affari da questa Costituzione demandati alla Confederazione riguardo all'esercito federale, alle fortezze federali e alla difesa delle coste. Esso deve assicurarsi dell'esatto e completo adempimento degli obblighi federali militari in tutti gli Stati federali, e cooperare ad un opportuno accordo nell'organizzazione dell'esercito federale. Deve rivolgere senza posa la sua attenzione a ciò, che l'esercito della Confederazione venga, senza inutile aggravio delle popolazioni in tempo di pace, afforzato, perfezionato e conservato in uno stato corrispondente a tutte le esigenze che richiede la difesa della Germania.

Se a tale scopo diventano necessarie nuove disposizioni legislative, nuove prescrizioni organiche o modificazioni nella Costituzione federale militare, il Direttorio deve farseno iniziatore al Consiglio federale.

Ove nei casi degli art. 9, 10 e 12 il Direttorio abbia d'uopo di immediatamente disporre sopra mezzi militari, esso deve determinare la posizione dei Corpi di truppe per ogni singolo scopo maggiormente opportuni al servizio federale.

Quando siasi raggiunto lo scopo di queste misure, deve tosto cessare la destinazione a servizio federale.

Le spese per la destinazione di truppe in servizio federale, vengono sopportate, in via d'anticipazione, dalla Confederazione, con riserva di tutti gli obblighi d'indennizzo legalmente fondati.

Le truppe in servizio della Confederazione portano i distintivi di essa.

Durante le esercitazioni comuni, e in generale durante ogni raccolta dei contingenti di parecchi Stati, si portano similmente questi distintivi.

Art. 14. — *Finanze della Confederazione.*

Il Direttorio fa amministrare la Cassa federale formata dalle contribuzioni di matricola de'singoli Stati.

Di tre in tre anni, e dopo averne ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, fa apparecchiare il preventivo delle spese ordinarie e lo fa presentare ai deputati federali per l'approvazione.

Fa distribuire i riparti matricolari approvati dall'Assemblea de' deputati federali.

A coprire spese federali imprevedute, può il Direttorio, coll'approvazione del Consiglio federale e dell'Assemblea dei deputati federali, o, se questa non è adunata, con riserva di ottenerne la sanatoria, prescrivere straordinari riparti matricolari.

Esso fa presentare all'Assemblea dei deputati federali l'esposizione dei conti del periodo triennale del bilancio federale.

Art. 15. — *Relazioni coll'Assemblea dei deputati federali.*

Al Direttorio competono la convocazione, l'apertura, la prorogazione, lo scioglimento, la chiusura dell'Assemblea dei deputati federali.

Tuttavia, per convocar la medesima in sedute straordinarie, esso abbisogna dell'approvazione del Consiglio federale.

Il Direttorio ha da rappresentare davanti all'Assemblea dei deputati il complesso dei Governi federali; specialmente presenterà i progetti di legge e le altre proposte approvate dal Consiglio federale, e al caso, nominerà commissari per la discussione da aprirsi su essi nell'Assemblea dei deputati. Esso è autorizzato a far pervenire all'Assemblea dei deputati comunicazioni circa gli affari generali della Confederazione, e udirne in proposito il parere.

Dopo chiusa la sessione dell'Assemblea dei deputati, esso sottoporrà i risultati delle discussioni di questa alla deliberazione finale dell'Assemblea dei principi, o, pel caso eccezionale che questa non potesse aver luogo, provocherà la deliberazione finale nel Consiglio federale.

SEZIONE III. — *L'Assemblea dei deputati federali.*

Art. 16. — *Composizione dell'Assemblea.*

L'Assemblea dei deputati federali formasi per delegazione dai Corpi rappresentativi dei singoli Stati tedeschi.

Essa componesi di 302 membri scelti da questi Corpi.

L'Austria manda alla Confederazione 75 deputati scelti nel Consiglio dell'Impero dal numero de'suoi membri appartenenti ai paesi della Confederazione germanica, ovvero dai membri delle Diete nel territorio federale.

La Prussia manda 75 deputati dal numero dei rappresentanti de'paesi federali tedeschi nella Dieta prussiana.

La Baviera manda 27 deputati; la Sassonia, l'Annover e il Würtemberg ne mandano 15 per uno; il Baden 12; l'Assia Elettorale 9; il Granducato d'Assia 9; l'Holstein e il Lauemburgo 5; il Lucemburgo e Limburgo 4; il Brunswick 3; Mecklemburgo-Schwerin e Mecklemburgo-Strelitz insieme 6; il Nassau 4; Sassonia-Weimar 3; Sassonia-Meiningen, Sassonia-Coburgo-Gotha e Sassonia-Altemburgo 2 per ciascuno; Oldemburg 3; Anhalt 2; Schwarzburgo-Sonderhausen, Schwarzburgo-Rudolstadt, Liechtenstein, Waldeck, Reuss della linea seniore e Reuss della linea iuniore, Schaumburgo-Lippa, e Lippa 1 per caduno; le città libere di Lubecca, Francoforte, Brema pure 1 per caduna; Amburgo 2, e precisamente ciascuno dal seno de'suoi Corpi rappresentativi.

In quegli Stati nei quali sussiste il sistema delle due Camere, la prima Camera sceglie un terzo, la seconda Camera due terzi dei deputati federali. Ove il numero dei deputati non è divisibile per tre, determinerà il rispettivo Governo come s'a da ripartirsi fra le due Camere il numero dei rappresentanti.

Art. 17. — *Più speciali disposizioni intorno al modo di formazione dell'Assemblea.*

L'elezione dei deputati federali ha luogo in ogni Stato tosto dopo la convocazione delle rispettive rappresentanze nazionali. Essa ha luogo per la durata del mandato del Corpo eleggente, ma resta in vigore dopo cessato questo mandato, o dopo lo scioglimento del Corpo eleggente, fino alla seguita nuova elezione della susseguente Assemblea.

La capacità personale ad essere eletto nel Corpo eleggente decide in pari tempo della capacità personale ad essere eletto nell'Assemblea de'deputati federali.

Per ogni tre deputati federali viene eletto un sostituto. Quei Corpi elettivi, che hanno da nominare meno di tre deputati federali, eleggono un sostituto per ciascheduno.

Le rappresentanze popolari dei singoli Stati non possono legare ad istruzioni i loro deputati alla Confederazione.

I deputati federali percepiscono eguali stipendi e indennizzi di viaggio dalla Cassa federale.

Art. 18. — *Convocazione, prorogazione e scioglimento dell'Assemblea.*

L'Assemblea de'deputati federali viene regolarmente convocata ogni tre anni, nel mese di maggio, a Francoforte sul Meno. Essa può dal Direttorio, col consenso del Consiglio federale, venir sempre convocata ad una seduta straordinaria.

Una prorogazione dell'Assemblea può dal Direttorio venir pronunciata tutt'al più per due mesi. Per propria deliberazione può l'Assemblea prorogarsi tutt'al più 8 giorni. Nel caso di uno scioglimento dell'Assemblea, il Direttorio inviterà senza dilazione i Governi federali a far procedere al più presto possibile alle nuove elezioni. Tosto che sieno seguite le nuove elezioni, il Direttorio procederà alla riconvocazione della Assemblea.

Art. 19. — *Composizione interna dell'Assemblea.*

L'Assemblea dei deputati federali elegge il suo presidente, i suoi vice-presidenti e i suoi segretari.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Il regolamento interno determinerà a quali condizioni possano aver luogo sedute confidenziali.

L'Assemblea esamina i mandati de'suoi componenti, e decide dell'ammissione dei medesimi.

Per la legalità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei deputati. Le deliberazioni si prendono a semplice maggioranza di voti, in quanto i seguenti articoli non facciano eccezione a questo principio.

L'Assemblea stabilirà, coll'approvazione del Direttorio, il suo regolamento interno.

Art. 20. — *Autorità deliberativa dell'Assemblea.*

All'Assemblea dei deputati federali compete il diritto della cooperazione deliberativa nell'esercizio dell'autorità legislativa della Confederazione germanica.

L'autorità legislativa della Confederazione s'estende:

1. Alle modificazioni nella Costituzione federale, od alle aggiunte da farsi alla medesima;

2. Al bilancio federale;

3. Allo stabilimento di principii generali per la legislazione dei singoli Stati negli affari di stampa e di associazioni, nel diritto di proprietà letteraria ed artistica, nel diritto d'incolato, immigrazione e diritto universale civile germanico, nella reciproca esecuzione di sentenze passate in giudicato, nell'emigrazione, nonchè in quegli argomenti di universale interesse, la cui regolarizzazione generale potrebbe forse in avvenire essere demandata all'autorità legislativa della Confederazione da una legale deliberazione del Direttorio (art. 11).

Progetti di legge i quali includano una modificazione od un'aggiunta alla Costituzione federale, ovvero trasmettano all'autorità legislativa della Confederazione una materia finora appartenente alla competenza della legislazione dei singoli Stati, non possono venire accettati nell'Assemblea dei deputati federali se non ad una maggioranza di almeno tre quarti dei voti.

Al pari del Direttorio, anche l'Assemblea dei deputati possiede il diritto di proporre leggi federali.

Se tali leggi riguardano una modificazione della Costituzione, un'aggiunta a questa o la trasmissione di un oggetto che finora apparteneva alla competenza legislativa dei singoli Stati all'autorità legislativa della Confederazione, in allora le relative proposte devono venire deliberate dall'Assemblea dei deputati con una maggioranza di almeno tre quarti di voti.

Art. 21. — *Autorità consultiva e intermediaria dell'Assemblea.*

L'Assemblea dei deputati federali è, del pari che il Direttorio, autorizzata a proporre, in questioni che non appartengono alla sfera dell'autorità legislativa della Confederazione, l'introduzione di leggi o istituzioni in via di libero accordo.

Tuttavia, per poter venir attuate nei singoli Stati le deliberazioni prese dall'Assemblea dei deputati, in argomenti di tale natura, abbisognano dell'approvazione dei rispettivi Governi (art. 25).

Art. 22. — *Diritto di rimostranza e di querela.*

In tutti gli affari della Confederazione compete all'Assemblea dei deputati federali il diritto di rimostranza e di querela.

SEZIONE IV. — *Assemblea dei Principi.*

Art. 23. — *Istituzione dell'Assemblea dei Principi.*

In regola, dopo la chiusa delle sedute ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei deputati della Confederazione, si unirà un'Assemblea dei Principi sovrani e dei Magistrati superiori delle Città libere della Germania.

L'Imperatore d'Austria ed il Re di Prussia rilasciano in comune gl'inviti per l'Assemblea dei Principi.

I Sovrani, che non compariscono personalmente, possono farsi rappresentare da un Principe della loro casa, quale *alter ego.*

Art. 24. — *Ordine della votazione.*

Le pertrattazioni dell'Assemblea dei Principi hanno in sè il carattere di libera discussione ed accordo fra Sovrani indipendenti ed eguali nel diritto. Però i Principi della Germania e le Città libere hanno convenuto di porre in pratica anche fra loro l'ordine di votazione ritenuto per le deliberazioni del Consiglio federale, in guisa che una deliberazione dell'Assemblea dei Principi non può essere sospesa, se i voti adesivi sono nella proporzione prescritta pel Consiglio federale secondo la natura dell'oggetto.

Art. 25. — *Oggetti delle deliberazioni dell'Assemblea dei Principi.*

L'Assemblea dei Principi prende in esame le risultanze delle pertrattazioni dell'Assemblea dei deputati, che vengono assoggettate al Direttorio.

Essa prende le deliberazioni definitive su quelle proposte dell'Assemblea dei deputati federali, che non abbisognano dell'approvazione dei Corpi rappresentativi dei singoli Stati.

Essa fa pubblicare, tanto mediante il Direttorio, quanto nei singoli Stati, le leggi federali munite della sua sanzione.

Essa consulta all'oggetto di promuovere l'attuazione di quelle proposte dell'Assemblea dei deputati, sulle quali spetta di deliberare definitivamente ai poteri costituzionali dei singoli Stati (art. 11 e 21).

Essa esamina le rappresentanze ed i reclami dell'Assemblea dei deputati in affari generali della Confederazione, e fa pervenire al Direttorio le risoluzioni relative.

Essa può chiamare ad esame tutti gli affari che sono importanti per la patria complessiva.

All'Assemblea dei Principi spetta esclusivamente la definitiva risoluzione sugli oggetti seguenti:

Ammissione di nuovi membri nella Confederazione;

Modificazione della proporzione dei voti nella Confederazione, ove avvengano cambiamenti nello Stato di possesso dei membri della medesima.

SEZIONE V. — *Il Tribunale federale.*

Art. 26. — *Duplice qualità del Tribunale federale.*

Il Tribunale federale decide, in nome della Confederazione germanica, parte in qualità giudiziaria, parte in qualità arbitramentale.

Art. 27. — *Competenza giudiziaria del Tribunale federale.*

Il Tribunale federale può nelle sue attribuzioni giudiziarie, venire invocato:

1. Dai Governi federali e da persone private contro la Confederazione germanica, quando i primi muovano contro di questa pretensioni per titoli di privato diritto, e non cada l'argomento nelle attribuzioni di un giudizio particolare;

2. Da private persone contro parecchi membri della Confederazione, quando sia controverso quali fra questi deggiano soddisfare una pretensione delle prime;

Riservata la revisione { 3. Da private persone contro la lista civile o il fisco dello Stato di un singolo Stato federale, quando, per la sostenuta pretensione, fondata sopra titoli di diritto privato, non sia, per la Costituzione o per la legislazione dello Stato di cui si tratta, chiamato un altro Tribunale;

4. Da private persone, per incamminare una procedura legale contro un singolo Stato federale, quando, per la Costituzione e per le leggi del paese, e dopo di avere esaurito i rimedi contemplati dalle leggi del paese, reclamano per denegata od impedita giustizia;

5. Dai Governi federali contro altri Governi federali, quando la parte attrice chiede soddisfazione di un credito, o l'adempimento di un contratto concernente prestazioni di diritto privato, o indennizzo per non adempimento di questo contratto;

6. In quei casi nei quali, per la Costituzione o per la legislazione di un singolo Stato, un potere giudiziario dovesse, con assenso del Direttorio e del Consiglio federale, essere demandato al Tribunale della Confederazione;

7. Finalmente nei casi nei quali si tratta di proteggere l'ultimo stato di possesso fra due o più membri della Confederazione, il Tribunale federale entra in luogo della suprema Corte di giustizia, da indicarsi giusta l'art. 20 dell'atto finale di Vienna.

Art. 28. — *Competenza arbitramentale del Tribunale federale.*

Dietro ricerca di una delle parti contendenti, e dopo inutili esperimenti di conciliazione, vengono rimesse dal Direttorio alla decisione arbitramentale del Tribunale federale:

1. Tutte le controversie fra membri della Confederazione, le quali non appartengono alle cinque categorie mentovate all'art. 27, n. 5;

Riservata la revis. { 2. Le controversie fra membri delle famiglie regnanti tedesche, rispetto alla successione al trono, alla reggenza, all'attitudine a governare, alla tutela, come pure risguardanti pretensioni a fedecommessi famigliari, in quanto che, sulla procedura da seguirsi in simili contestazioni e sulla loro decisione, non vi sieno disposizioni particolari nella Costituzione del paese di cui si tratta, nei patti di famiglia o nei trattati;

3. Le controversie fra il Governo di uno Stato federale e i singoli interessati, corporazioni o intere classi, quando reclamino per lesione dei diritti lore guarentiti dalla Costituzione federale (art. 13 sino al 18 dell'atto federale), in quanto che le rispettive relazioni di diritto non siano regolate da una deliberazione federale anteriore al 1.o gennaio 1863, o dalle leggi del paese riferibili a tale argomento.

4. Le controversie tra il Governo e la rappresentanza del paese d'uno Stato federale sull'interpretazione od applicazione della Costituzione del paese, in quanto per comporre simili controversie non sieno altrove prescritti rimedii e vie legali, o questi non possano essere applicati.

Art. 29. — *Altre mansioni del Tribunale federale.*

Affinchè esista la possibile uniformità nell'applicazione delle leggi comuni tedesche sul diritto civile o penale, il Tribunale federale, nei casi in cui, relativamente a quest'applicazione, emergano differenze nei giudizi delle Corti degli Stati federali, è tenuto a chiamare l'attenzione del Direttorio, per lo scopo delle ulteriori disposizioni sul bisogno di un'interpretazione autentica e d'un regolamento legale.

Il Tribunale federale deve, sopra ricerca, rassegnare al Direttorio parere legale, in quanto non si tratti di casi nei quali il Tribunale stesso può diventare competente.

Art. 30. — *Disposizioni particolari.*

Ove non esistono particolari norme per decidere, il Tribunale federale deve giudicare secondo quelle norme di diritto che, nelle contestazioni della stessa specie, venivano un tempo seguite in via sussidiaria dai Tribunali dell'Impero, in quanto siano ancora applicabili alle condizioni dei membri della Confederazione, ed alle stesse controversie.

Le controversie ed i gravami che sono stati definitivamente esauriti mediante una deliberazione federale, prima dell'istituzione del Tribunale federale, non possono essere portate *ex novo* dinanzi a questo.

Le costituzioni che attualmente sussistono, e delle quali è riconosciuta l'attività in cui si trovano, non possono venire impugnate con un'accusa presentata al Tribunale federale.

Art. 31. — *Composizione del Tribunale federale.*

Il Tribunale federale è composto di un presidente, 2 vice-presidenti e 12 assessori ordinari. Per le decisioni arbitramentali nei casi di contestazione tra il Governo e gli Stati di uno Stato federale (art. 28, n. 4), il Tribunale federale viene aumentato di 12 assessori straordinari.

I dodici membri ordinari del Tribunale federale vengono nominati dai Governi fra' membri delle Corti supreme di giustizia. L'Austria e la Prussia ne nominano due per ciascuna; la Baviera uno; gli altri 7 assessori ordinari sono nominati dagli altri 14 voti del Consiglio federale per turno, secondo l'ordine dei voti.

Tre assessori ordinari del Tribunale federale vengono nominati dal Direttorio, coll'approvazione del Consiglio federale, fra' pubblici professori ordinari di dritto delle università tedesche.

Il Direttorio nomina inoltre, coll'approvazione del Consiglio federale, il presidente e i due vice-presidenti tra i 15 membri ordinari del Tribunale federale.

Tutte queste nomine sono a vita.

I dodici membri straordinari del Tribunale federale vengono nominati per 12 anni dai Governi, sopra proposta e dal seno delle Assemblee degli Stati. Queste nomine si fanno a mezzo dei Governi; rispettivamente collo stesso turno con cui si fanno quelle degli assessori ordinari.

Quando due Camere debbono indicare un giudice federale, il diritto della proposta s'avvicenda, in difetto di accordo fra le stesse, decidendo per la prima volta la sorte.

Se si manifestasse il bisogno di aumentare il numero dei membri del Tribunale federale, l'aumento può essere determinato dal Direttorio, coll'approvazione del Consiglio federale. Allora deesi aumentare il numero degli assessori straordinari nella stessa proporzione degli ordinari.

Il Tribunale federale risiede a Francoforte sul Meno. I membri ordinari deggiono abitare ove ha sede il Tribunale federale.

Gl'impiegati di cancelleria del Tribunale federale vengono nominati, sopra di lui proposta, dal Direttorio.

L'istituzione d'una procura federale resta riservata.

Art. 32. — *Principii fondamentali della Costituzione del Tribunale federale.*

Il Tribunale federale sarà diviso in più Senati, affinchè abbia luogo una opportuna distribuzione degli affari in sedute senatorie e plenarie, e per istabilire una serie d'istanze nei casi spettanti alla decisione giudiziaria del Tribunale federale (art. 27).

Le decisioni in via arbitramentale del Tribunale federale (art. 28) seguono in seduta ordinaria plenaria e se si tratta di controversie tra Governo e Stati di uno Stato federale, in sedute plenarie straordinarie, alle quali ultime il presidente convoca tutti gli assessori sì ordinari come straordinari.

Le sentenze arbitramentali pronunziate nelle forme legali non soggiacciono ad appello, e sono eseguibili subito.

Art. 33. — *Posizione indipendente del Tribunale federale.*

I membri ordinarii del Tribunale federale prestano giuramento di fedeltà, e sono pagati dalla Confederazione sulla Cassa delle matricole. Dopo la loro nomina non possono ricevere nè appuntamenti, nè distintivi onorifici da un singolo membro della Confederazione. Non possono essere dimessi contro loro voglia dal loro uffizio se non che per sentenza dello stesso Tribunale federale. Raggiunto che abbiano il 70.o anno d'età possono essere posti dal Direttorio in istato di riposo coll'intero soldo.

I membri straordinari del Tribunale federale, chiamati all'esercizio delle loro funzioni, prestano del pari giuramento di fedeltà per la Confederazione, e ricevono da questa indennità di viaggio ed assegni di funzione sulla Cassa delle matricole.

Un Regolamento fisserà i soldi e gli assegni relativi.

Art. 34. — *Statuto del Tribunale federale.*

Le disposizioni ulteriori sulla Costituzione del Tribunale federale, come pure sulla procedura innanzi lo stesso, saranno fissate da uno Statuto, che sarà progettato dal Tribunale federale, ed assoggettato al Direttorio per le ulteriori disposizioni.

Art. 35. — *Cessazione delle precedenti disposizioni giudiziarie della Confederazione.*

Coll'attuazione del Tribunale federale cessano di essere in vigore le disposizioni sinora in corso sulla così detta *Austragalinstanz*, e rispettivamente del Tribunale federale arbitramentale, nonchè la competenza dell'Assemblea federale nei casi contemplati dall'articolo 29 dell'atto finale di Vienna, e la deliberazione federale del 15 settembre 1812. All'incontro, resta ferme anche in avvenire l'art. 24 dell'atto finale di Vienna.

Disposizione finale.

Art. 36.

Le attuali leggi federali rimangono in forza e vigore in quanto non vengano modificate dalle qui premesse disposizioni.

FATTI DIVERSI

RASSEGNE. — Leggesi nell'*Italia militare*:

Come già abbiamo annunciato, S. M. il Re recherassi il 21 corrente al campo di Somma per passarvi in rassegna le 51 batterie di artiglieria che sono colà raccolte.

Non mai, crediamo, una più importante massa d'artiglierie trovossi raccolta nè in Francia, nè in Austria, nè altrove.

Le 51 batterie (306 pezzi) sono armate 1/3 di cannoni da 16, 1/3 di cannoni da 8 lisci, e l'altro 1/3 di cannoni da 8 rigati.

Se la rivista si fosse potuta protrarre di poche settimane, tutte le 51 batterie sarebbero state armate di cannoni da 8 rigati, il nuovo modello di cannone da campo stato testè adottato.

Sotto l'alta direzione di S. E. il generale Giovanni Durando, comandante il secondo dipartimento militare, il comando generale dell'artiglieria riunita al campo di Somma è affidato al luogotenente generale cav. Valfrè di Bonzo, coadiuvata dai due maggiori generali cav. Parvopassu e Danzini.

Il tenente colonnello cav. Biandrà compie le funzioni di capo di Stato-maggiore.

Le 51 batterie raccolte a Somma sono fornite dei reggimenti 5, 6, 7 e 10 d'artiglieria; cioè dalle 15 batterie attive dei reggimenti 5, 9 e 10, e dalle batterie 4, 5, 6, 16, 17 e 18 del 7 reggimento.

Lo stesso giornale aggiunge:

Sappiamo che molti ufficiali esteri si troveranno al campo per assistere alla rivista del 21 corrente. Da Stockolm riceviamo notizia che S. M. il Re di Svezia e Norvegia ha scelti a tale uopo i signori Hagerflytcht, luogotenente colonnello capo dello Stato-maggiore dell'artiglieria svedese; Dahil, aiutante di campo di S. M. e capitano nella brigata d'artiglieria di Norvegia; Von Hotten, ufficiale d'ordinanza di S. M. e capitano nel reggimento d'artiglieria di Gotha.

MONUMENTI. — La *Gazzetta di Firenze* pubblica la seguente circolare che il Comune di Lucca ha mandato ai gonfalonieri del Regno:

Lucca, 8 settembre.

Illustrissimo signore,

Lunedì, 14 corrente, sarà inaugurata in Lucca sulla piazza di S. Michele la statua di *Francesco Burlamacchi*, opera del prof. Ulisse Cambi, e che il Governo della Toscana destinava a questa città con suo Decreto del 23 settembre 1859.

A dimostrare in quale onoranza sia qui tenuta la memoria dell'illustre concittadino che il generoso concetto di far la patria libera e forte per la via dell'unità consacrava col sangue, e quanto si apprezzi il munificentissimo dono del Governo, il Municipio ha disposto che la inaugurazione si faccia con la maggiore possibile solennità, incaricando a tale effetto il gonfaloniere di invitare ad intervenirvi la suprema magistratura, le Autorità politiche, civili, militari, la Milizia nazionale e i capi d'ogni ufficio e rappresentanza.

E poichè il nome di Francesco Burlamacchi è tal nome che oltre alla città in cui nacque, suona glorioso e compianto per quante città e provincie egli vagheggiava strette in un fascio a formare l'Italia, questo Municipio andrebbe lietissimo di vederle anch'esse rappresentate alla patriottica festa.

Compiendo pertanto il gratissimo ufficio d'invitare la S. V. Illustrissima ad intervenirvi, il sottoscritto si reca a premura di significarle che lo scuoprimento della statua sarà fatto in detta mattina 14 alle ore 9 precise, e che egli avrà l'onore di ricevere una mezz'ora innanzi nel Palazzo Civico quei signori gonfalonieri o loro rappresentanti, che si degneranno di corrispondere al vivissimo desiderio del Municipio Lucchese.

Pel Gonfaloniere assente
B. GIANNI, 1.o pr.

PUBBLICAZIONI. — L'avv. Domenico Giuriati, noto come giureconsulto e come scrittore, ha dato in luce testè un'opera di molta importanza, intitolata: *Commento Teorico-pratico al Codice di procedura penale del Regno d'Italia*. Il Giuriati aveva fin dal 1853 pubblicato un commento al Codice di procedura penale del 1847, che gli valse il favore del pubblico e dei giusperiti. Alcune parti di questo commento sono naturalmente ripetute nell'ultima opera, perchè riguardano le parti che non sono state mutate nel Codice che attualmente regge l'Italia. Ma per tutto ciò che riguarda le nuove riforme, il libro di recente pubblicato dall'avvocato Giuriati contiene commenti pieni di dottrina e di utili e pratiche osservazioni, tendenti a far sì che il Codice sia rettamente inteso e lealmente applicato.

— Altro libro importante è quello dell'avv. Giovanni De-Gioannis, già professore di filosofia del diritto e diritto internazionale a Cagliari, ed ora professore di diritto pubblico amministrativo nella Regia Università di Pavia. In quest'opera avente per titolo: *Il progresso indefinito del diritto*, l'autore svolge la legge razionale e storica del progresso di esso diritto. Le molte note ed illustrazioni ch'essa contiene sono piene di erudizione e di dottrina, e meritano un esame più lungo che faremo più tardi.

Il professore De-Gioannis ha già pubblicato una dissertazione sulla *Quistione del* Trent, ed ultimamente ha dato in luce un altro opuscolo intitolato: *La quistione internazionale dell'*Aunis.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 14 SETTEMBRE 1863

Ieri S. M. il Re ha presieduto il Consiglio dei Ministri.

Avendo il principe di Savoia-Carignano degnato di onorare di sua presenza l'inaugurazione della strada ferrata di Ravenna, quel Consiglio provinciale inviò a S. A. R. il seguente indirizzo di ringraziamento:

Altezza Reale,

Questo Consiglio provinciale era ansioso di adunarsi per compiere un dovere di riconoscenza verso la Reale Vostra Altezza, la quale, inaugurando di persona la nostra strada ferrata, manifestava all'universo la importanza di questo nuovo varco commerciale, e confortava della sua approvazione le cure solerti che vi spese l'attuale Governo.

Altezza Reale, all'aprirsi della sessione vennero pronunziate dal relatore della Deputazione parole calorose esprimenti alla pubblica riunione i sensi che albergano negli animi nostri; ma non parvero abbastanza solenni al Consiglio, il quale per acclamazione e in mezzo all'entusiasmo degli unanimi applausi al nostro Re e a V. A. R. ordinò alla Presidenza di rendere immediati e palesi ringraziamenti all'Augusta Vostra Persona.

Noi speriamo che non tornerà discara a V. A. R. una manifestazione sincera di questo Consiglio eletto dalla maggioranza del paese, rappresentante la parte più salda della Provincia di Ravenna, la quale riconobbe nella visita qui fatta da V. A. R. un atto della Vostra benevolenza personale, e una emanazione della inestinguibile bontà onde il sommo nostro Monarca suole spargere suoi benefizi in ogni parte del Regno.

Fervorosi tutti per la nostra nazionalità ammirammo nell'Augusta Vostra Persona rappresentata quella Dinastia eroica che riverberò sopra il suo popolo il valore guerriero, che diede la libertà all'Italia, che assicura la Costituzione colla sua lealtà, e che promette alla Penisola un compimento glorioso dei suoi destini.

Noi tutti fummo invasi da un'entusiastica emozione nel ripetere in questo Consiglio il nome del Principe di Carignano, e nell'acclamare al Re Vittorio Emanuele.

Ravenna, 10 settembre 1863.

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Ravenna
ANGELO MARESCOTTI.

Composizione degli uffici di presidenza nominati dai Consigli provinciali nella presente sessione ordinaria del 1863:

Como

Peluso cav. Francesco, presidente;
Speroni cav. Giuseppe, vice-presidente;
Amadeo dott. Agostino, segretario;
Cetti dott. Giuseppe, vice-segretario.

Milano

Lissoni cav. dott. Andrea, presidente;
Restelli cav. Francesco, vice-presidente;
Massarani cav. dott. Tullo, segretario;
Molinari avv. Andrea, vice-presidente.

Novara

Arnulfo comm. Giuseppe, senatore del Regno, presid.;
Protasi cav. ingegn. Gio. Domenico, vice-presidente;
Merini avv. Michele, deputato, segretario;
Axerio ingegn. Giulio, vice-segretario.

Principato Citeriore

Abignenti Filippo, presidente;
Adinolfi Pasquale, vice presidente;
Galvanese Francesco, segretario;
De Toro barone, vice-segretario.

Sondrio

Merizzi avv. nob. Gio. Batt., presidente;
Paganoni Gio. Batt., vice-presidente;
Piazzi avv. nobile Ortensio, segretario;
Menatti dott. Bartolomeo, vice-segretario.

Trapani

Adragna barone, presidente;
Console dott. Sebastiano, vice-presidente;
Corleo prof. Luigi, segretario;
Damiani Abele, vice-segretario.

Umbria

Danzetta barone Nicola, presidente;
Mattoli dott. Agostino, vice-presidente;
Benedetti dott. Tommaso, segretario;
Carleschi conte Carlo, vice-segretario.

Le corvette *Euridice* e *Valoroso*, navi-scuola degli Alunni delle Regie Scuole di Marina, ancorarono nell'a. m. del giorno 11 corrente in Gibilterra provenienti dalle Isole Canarie. Tanto gli Stati Maggiori quanto gli Alunni di Marina e gli Equipaggi di detti legni sono in perfetta salute.

DIARIO

I negoziati che s'intavolarono fra il Governo dei Regni uniti di Svezia e Norvegia e quello di Danimarca per la conclusione di un trattato politico continuano ad essere la principale occupazione dei giornali danesi. Il *Dagbladet* dell'8 concorda in molte delle asserzioni dell'*Aftonbladet*, e conchiude dicendo essere cosa probabilissima che non passerà gran tempo, alcune settimane forse, che tali negoziati, proseguiti con tanto ardore, riesciranno a fine egualmente propizio ai due paesi. D'altra parte, la convocazione pel 28 settembre del Rigsraad, il quale è la rappresentanza comune e collettiva del Regno e dello Slesvig, è un fatto d'alta importanza, nota il citato giornale, per l'avvicinamento ad una soluzione finale di una causa che già da troppo lungo tempo consuma le forze della Danimarca, mentre annoia e stanca l'Europa. Sperasi che questa sessione porterà ciò che potrebbesi chiamare il lato dano-slesvigese della controversia a tal soluzione che il partito holsteinese si vedrà costretto ad adattarvisi accettando come fatto compiuto ciò che gli Stati d'Itzehoe e la Confederazione germanica respinsero ostinatamente quando lor si propose di accettarlo come base dei negoziati. — Del resto, il contegno dei giornali tedeschi conferma nella loro convinzione coloro che pensano che i Confederati dell'Alemagna non faranno sì presto un'esecuzione nell'Holstein.

Oggi probabilmente il giovane Re Giorgio incomincia il suo viaggio per la Grecia tenendo l'itinerario già annunziato di Bruxelles, Londra, Parigi e Tolone, dove salirà sulla fregata ellenica l'*Hellas*. Egli traverserà il Belgio, l'Inghilterra e la Francia sotto il nome di conte di Fionia, e solo sopra la nave da guerra del suo Regno assumerà il titolo di Re degli Elleni. — A proposito di questo viaggio un giornale di Copenaghen smentisce alcuni rumori corsi testè. Non v'ebbe cambiamento, esso dice, nè quanto all'epoca della partenza di S. M., nè riguardo al suo arrivo in Grecia. Solo egli desidera, prima di montare sul trono al quale fu chiamato dall'Assemblea nazionale, di conoscere l'esito dello scrutinio del Parlamento jonio, eletto di recente a decidere dell'annessione della Repubblica settinsulare al Regno di Grecia. Oa si presume che la notizia dell'esito di tale votazione potrà pervenire al Re Giorgio durante il soggiorno che sta per fare a Londra e a Parigi in guisa che egli possa nella seconda metà del mese di ottobre arrivare ad Atene per prendere dalla mano dell'Assemblea nazionale la gestione suprema delle cosa pubblica. Il Re Giorgio infine, lungi dal recedere per difficoltà che gli crei la sua posizione, è fermamente risoluto di accettare la missione che la Provvidenza gli ha affidato, sinceramente devoto alla costituzione.

I dispacci telegrafici confermano che l'insurrezione ripiglia vigore in Polonia. Nei primi giorni del mese corrente ebbero qualche buona ventura gli insorti e il giorno 10 ebbero il sopravvento i Russi sopra la banda di Lelewel che dicesi ucciso. Ma i moti paiono maggiori sulla frontiera della Gallizia dove la vicinanza di varie bande tiene in fermento le popolazioni e nell'inquietezza le autorità austriache. Le quali crescono i rigori e moltiplicano gli arresti. E le cose sono quivi venute a tale che il commissario del circolo di Tarnow non dubitò di far pigliare in onta alla prerogativa dei membri del Consiglio dell'Impero il sig. Carlo Ragawski, deputato al Reichsrath. — Notiamo a questo riguardo che la prima quistione posta all'ordine del giorno della seconda Camera per la prima prossima tornata del 15 è l'arresto del deputato polacco e che l'assemblea dovrà decidere se debba concedere o no l'autorizzazione di continuare un processo incominciato senza il suo consentimento preliminare.

Le autorità scolastiche di Vilna annunziano per circolare pubblicata da quel giornale officiale che in virtù di disposizioni prese dal Governo esse terranno le seguenti norme nel ricevere gli allievi nei collegi. «Gli allievi che torneranno negli istituti dopo le vacanze, dice la circolare, dovranno presentare certificati delle autorità di polizia locale di non avere durante la loro assenza preso parte alla insurrezione. I parenti e i tutori che abitano le città dovranno presentare alle autorità scolastiche un obbligo, in virtù del quale si condannano da se medesimi a pagare emende da 100 a 200 rubli se mai i figliuoli o i pupilli loro si rendessero colpevoli di disordini o avessero preso parte a mene politiche. L'emenda sarà stabilita dalle autorità locali e varierà a seconda della gravità dell'errore dell'allievo. I parenti e i tutori che abitano le provincie dovranno presentare alle autorità scolastiche obblighi scritti e sottoscritti da una persona degna di fiducia e possedente una proprietà immobiliare. Nel detto obbligo questa persona prende l'allievo sotto la sua responsabilità e s'impegna di pagare le emende menzionate qui sopra se l'allievo da essa protetto si rendesse colpevole di turbamenti o di disordini politici. Qualunque impegno siffatto debbe essere legalizzato dalla polizia locale la quale certificherà la fiducia che si può mettere nel mallevadore sotto l'aspetto politico e se questi sia in grado o no di pagare l'emenda per gli allievi che prende sotto la sua responsabilità. Una persona non può far sigurtà che per tre allievi.»

L'Imperatore Alessandro è andato in Finlandia dove inaugura la Dieta d'Helsingfors. La sua partenza da Pietroborgo sembra indicare che le risposte del Gabinetto russo alle tre Potenze siano veramente partite esse pure per Parigi, Londra e Vienna. Pur mantenendo i principii già dalla Russia esposti nei suoi precedenti dispacci, le nuove risposte conterranno, giusta le informazioni dell'*Indép. Belge*, lo specchio delle riforme disegnate dallo Czar per lo Impero e pel Regno. Il vero carattere delle riforme sarà l'inaugurazione del principio di decentramento con basi rappresentative nell'amministrazione dell'Impero. Si creeranno istituzioni provinciali alla guisa dei Consigli di circondario e di dipartimento presentemente stabiliti in Francia. I membri ne saranno nominati per via di elezione e le attribuzioni dei Consigli saranno più ampie di quelle dei Consigli francesi e si avvicineranno alle franchigie di cui godono i Consigli provinciali del Belgio. Quanto alla Polonia, le saranno concedute le istituzioni indicate nei trattati del 1815, più larghe forse, ma dopo la sua pacificazione soltanto e fuori di qualsivoglia ingerenza di potentati stranieri. — Il giornale belga aggiunge che, partite o prossime a partire, le risposte russe, già note alle Corti di Francia, Inghilterra ed Austria, soddisfecero pienamente a due di esse, e che ciò induce a credere che la terza ha pur dovuto accettarle.

La Regina d'Inghilterra, di ritorno dal suo viaggio nell'Alemagna, è rientrata il 10 corrente nel Regno Unito. Una folla immensa e salve d'artiglieria l'accolsero allo sbarco a Woolwich.

Lo stesso giorno l'Imperatore Napoleone partì di Parigi per Biarritz dove arrivò la sera. La città di Bajona era splendidamente illuminata e la popolazione fece all'Imperatore la più entusiastica accoglienza.

Un telegramma reca che i Francesi hanno occupato Minatitlan e Tampico nel Messico e che nove giornali di quel paese annunziano intendere il Triumvirato di riconoscere il Sud non appena l'Arciduca Massimiliano abbia accettato la corona del Messico. — A proposito di quella corona la *Gazzetta di Vienna* del 10 assicura nuovamente, contro l'asserzione di varii giornali di quella capitale, che riguardo alla accettazione per parte dell'Arciduca non è avvenuto assolutamente alcun cambiamento nello stato delle cose.

I Negri di S. Domingo insorsero contro gli Spagnuoli. Da Portorico s'inviarono truppe per reprimere l'insurrezione.

Il Consiglio federale svizzero si occupò nella tornata del 9 corrente del ricorso del Giura bernese contro la nota decisione che gli applica la legge d'imposta sulla rendita. Il Consiglio passò all'ordine del giorno non per motivi fondati sull'essenza della quistione, ma perchè la decisione contro la quale si era ricorso non è per anco definitiva e non v'è perciò luogo di pronunziare a suo riguardo.

COLTIVAZIONE DEL COTONE.

La Commissione Reale per la coltivazione del cotone in Italia, volendo far conoscere agli industriali e commercianti di cotone le notizie che riceve sul raccolto di esso, ha stabilito pubblicare in proposito un bollettino, a seconda dei ragguagli che le pervengono dai luoghi cotoniferi del Regno.

Bollettino relativo al raccolto del cotone in Italia.

Commissione locale di Terranova, 4 settembre (telegramma). — Il raccolto del cotone è abbondante, ma precoce, quindi rare le commissioni ed i prezzi deboli.

Il sotto-prefetto presidente ISNARDI.

Commissione locale di Terranova, 10 settembre (telegramma) — Il cotone sul prodotto totale per Terranova di 12 a 15 mila quintali metrici è già raccolto per un terzo, erbaceo di prima qualità.

Finora niun prezzo di piazza; vendita privata 320 franchi il quintale. Mancano le braccia al raccolto.

Il sotto-prefetto presidente ISNARDI.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 12 settembre.

Leggesi nel *Pays*: Varie voci erano oggi state sparse alla Borsa e tutte senz'ombra di fondamento, tanto quelle che riguardano le notizie di Biarritz e lo stato di salute del Re d'Italia, come le risposte russe i cui termini non sono ancora conosciuti.

I giornali pubblicano in data di Havre che il principe Napoleone non ha punto lasciato questa città.

Pietroborgo, 12 settembre.

Le risposte alle potenze furono spedite il giorno 10.

Roma, 12 settembre.

Fu ritirato l'*exequatur* al console italiano in Roma per reciprocità della analoga misura presa verso il console pontificio a Napoli.

Parigi, 13 settembre.

Il *Moniteur* reca un decreto che conferisce a Persigny il titolo di duca.

Il *Mémorial diplomatique* dice esistere un progetto di matrimonio tra il principe Umberto d'Italia e una principessa di Portogallo.

Nuova York, 3 settembre.

La situazione di Charleston non è punto mutata. Il bombardamento è cessato.

Fu pubblicata una lettera di Lincoln che dichiara impossibile qualsiasi transazione cogl'insorti.

È voce che Lee stia per attaccare Meade.

L'Assemblea del Missouri chiede che il Governo resista all'influenza francese nel Messico.

Cambio 44 1|2. Cotone 69.

Vera Cruz, 6 agosto.

I Francesi hanno occupato Minatitlan e Tampico.

Nove giornali annunziano essere intenzione del triumvirato di riconoscere il Sud appena l'arciduca Massimiliano abbia accettato la corona del Messico.

Pietroborgo, 14 settembre.

L'Imperatore recossi in Finlandia.

Parigi, 14 settembre.

Si ha da Portorico in data del 28 agosto: È scoppiata a S. Domingo un'insurrezione di negri contro gli Spagnuoli. Duemila soldati vennero spediti da Portorico.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

14 settembre 1863 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0|0. C. d. m. in c. 73 60 60 60 60 62 1|2 65 60 50 50 45 40 45 40 40 — corso legale 73 45 — in liq. 73 57 1|2 60 60 65 65 65 55 60 62 1|2 67 1|2 50 65 60 pel 30 settembre, 73 80 80 82 1|2 85 80 pel 31 ottobre.

Debiti speciali — Stati Sardi.

Obbl. 1849. C. d. m. in c. 1015.

Fondi privati.

Credito mobiliare italiano 200 vers. C. d. mattina in liquid. 622 622 50 623 pel 30 settembre.

Azioni di ferrovie.

Meridionali. C. d. matt. in liq. 473 50 473 50 474 474 pel 30 settembre.

BORSA DI NAPOLI — 12 settembre 1863.

(*Dispaccio elettrico*)

Consolidato 5 0|0, aperta a 73 50 chiusa a 73 45.
Id. 3 per 0|0, aperta a 45 50 chiusa a 45 50.
Prestito Italiano, aperta a 73 90 chiusa a 73 90.

BORSA DI PARIGI — 12 settembre 1863.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

		giorno precedente	
Consolidati Inglesi	L.	93 6|8	93 6|8
3 0|0 Francese	»	69 20	69 »
5 0|0 Italiano	»	74 10	73 80
Certificati del nuovo prestito	»	73 80	73 55
Az. del credito mobiliare Ital.	»	630 »	» »
Id. Francese	»	1220 »	1192 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	431 »	427 »
Lombarde	»	572 »	571 »
Romane	»	435 »	427 »

G. FAVALE gerente.

CITTÀ DI TORINO

AVVISO DI SECONDO INCANTO

Per la deserzione del primo incanto cui si procedette il 10 settembre 1863,

Si notifica che lunedì 28 del suddetto mese, alle ore 2 pomeridiane, nel civico palazzo, si aprirà, collo stesso metodo dei partiti segreti, un nuovo incanto per la impresa della provvista e posa in opera di marciapiedi nuovi e della riforma di quelli già esistenti nelle vie, piazze, corsi ed altri siti degli ingrandimenti della Città, e si farà luogo al deliberamento qualunque sia per essere il numero dei concorrenti per trattarsi di secondo incanto, a favore di quello che avrà offerto maggior ribasso di un tanto per cento superiore al ribasso minimo stabilito dal Sindaco, sui prezzi portati dai relativi elenchi, il cui ammontare complessivo, per tutta la durata dell'impresa, è calcolato a L. 100,000.

I capitolati delle condizioni sì generale che parziale, coll'elenco dei prezzi cui è subordinato l'appalto, sono visibili tutti i giorni nel Civico Ufficio d'Arte. 4050

MUNICIPIO DI ALESSANDRIA

La decimaquinta estrazione semestrale di num. 14 obbligazioni in estinguimento del prestito di un milione di lire, contratto dal Municipio sulla Cassa del Commercio e dell'Industria, da essere rimborsate al valore integrale di L. 500 caduna, è fissata nel giorno 21 del corrente settembre, alle ore 12 meridiane, in questo palazzo municipale con accesso al pubblico.

Alessandria, 10 settembre 1863. 4026

SOCIETA' ANONIMA VETTURE OMNIBUS DI VENARIA REALE

L'Assemblea generale avrà luogo in Venaria Reale, nel solito locale delle Scuole Femminili alli 21 corrente settembre, alle ore 7 pomeridiane.

Ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente e Vice-Presidente dell'Assemblea generale;
2. Resoconto dell'annata dal 1.o luglio 1862 al 30 giugno 1863;
3. Nomina del Comitato Direttivo;
4. Se la Società deggia o non continuare sulle odierne basi.

A datare dal 12 corrente settembre inclusivamente al 21 dello stesso mese, il conto, corredato dagli opportuni documenti, sarà a disposizione di tutti i Soci che avviseranno di prendere visione nella sala delle Congreghe del Comitato di Direzione.

Gli Azionisti sono pregati a depositare almeno un giorno prima le loro Azioni all'Ufficio della Società in Torino od in Venaria.

Venaria Reale, 3 settembre 1863.

Il Presidente della Direzione

3939 E. BONETTO.

AVVISO

Da vendere a tutto il 15 corrente settembre, una fonderia di ghisa e metalli, con officina da fabbro-ferraio od attrezzi meccanici.

Ricapito alli sindaci della fallita di Paolo Beisswenger in Intra. 4011

DA AFFITTARE pel 1.o ottobre in piazza Vittorio Emanuele, num. 22, due grandi magazzini ora ad uso di scuderia. 3996

4063 **DA RIMETTERE**

Il caffè degli Emigrati, in Savigliano, con tenue rilievo. Recapito ivi dal proprietario.

DA VENDERE

Ampio locale con caseggiati, in via della Rocca, nn. 10 e 12, confinante col locale del signor Penasso. Recapito dal Fumista accanto. 4001

CORPO DI CASA DA AFFITTARE

sul Corso di Valdocco, porta n. 13, composto del piano in vôlta, piano superiore e soffitte, con cortile annesso, ad uso di grande laboratorio o Collegio. 3864

3908 SUBASTAZIONE.

All'udienza del tribunale di circondario sedente in questa città, del 9 prossimo venturo ottobre ore 10 antimeridiane, avrà luogo sul prezzo e sotto le condizioni di cui in bando venale 21 prossimo passato agosto, l'incanto e deliberamento dei beni siti sul territorio di Piozzo e caduti nell'eredità del fu Pietro Roccia, rappresentata dal signor notaio Francesco Imberti dello stesso luogo, curatore alla medesima deputato, e ciò sull'instanza di Costanzo Sarzotto residente a Bene.

Mondovì, 3 settembre 1863.

Calleri p. c.

ESTRATTO DI BANDO VENALE.

Il tribunale di circondario di Varallo con decreto 17 agosto 1863, autorizzò la vendita degli stabili dell'eredità giacente di Giacomo Allanfranchini di Valduggia, promossa dal di lei curatore Pietro Lanfranchi di Borgosesia, e fissò pel relativo incanto l'udienza del 13 ottobre 1863.

Detti beni consistono in campi, ripe prative, selve, prati ed in due case, posti in territorio di Valduggia e saranno esposti in vendita in numero 15 lotti, ai prezzi e condizioni di cui nel bando d'oggi, pubblicato e notificato a tenor di legge e visibile pur anco nello studio del causidico Peco in Varallo e presso il detto curatore Lanfranchi, in Borgosesia.

Varallo, 17 agosto 1863.

3776 Chiarasorini sost. Peco proc.

MINISTERO DELLA MARINA

AVVISO
di seguito deliberamento

Si notifica, che l'impresa, divisa in due lotti, della provvista dei VIVERI per la Marineria Reale Italiana e per gl'individui dipendenti dall'Amministrazione dei Bagni Marittimi, di cui in avviso d'asta delli 17 luglio p. p., venne nell'incanto praticatosi quest'oggi 9 (nove) settembre corrente, deliberata coi ribassi seguenti, cioè:

Il lotto 1.o relativo alla somministranza dei VIVERI nel 1.o e 3.o Dipartimento Marittimo, rilevante alla somma approssimativa di L. 10,000,000, fu deliberato col ribasso di L. 12 01 per 0[0.

Il lotto 2.o relativo alla somministrazione dei VIVERI nel 2.o Dipartimento Marittimo, rilevante alla somma approssimativa di 8,000,000, fu deliberato col ribasso di L. 10 91 per 0[0.

Il termine utile (fatali) per proporre ulteriori ribassi non minori del ventesimo scade a mezzodì del giorno 19 corrente mese.

I capitoli delle condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Marina in Torino, presso le Prefetture di Milano, Brescia, Parma, Piacenza, Modena, Bologna, Perugia, Alessandria, Novara, Cagliari, Ferrara, Firenze, Livorno, Palermo, Messina, Ravenna, nonchè negli Uffici di Commissariato generale di Marina a Genova, Napoli ed Ancona.

Torino, 9 settembre 1863.

Per detto Ministero
Il Direttore capo della Divisione Contratti
AYMAR.

4062

INTENDENZA MILITARE DEL SESTO DIPARTIMENTO

AVVISO D'ASTA

A termini dell'articolo 113 delle Istruzioni 30 dicembre 1861 per l'esecuzione del regolamento 3 novembre stesso anno,

Si fa noto:

Che l'appalto della provvista del pane e viveri (carne, pasta, riso, vino, caffè e zucchero), di cui negli avvisi d'asta in data 17 dello scorso mese di agosto, venne deliberato al prezzo per ogni razione come segue, cioè:

Divisione di Napoli.

Lotto 1. Prezzo di deliberamento			
per razione	L.	»	50518
Pane per razione	»	»	16000
Carne al quintale	»	107	50000
Pasta id.	»	44	»
Riso id.	»	41	»
Vino all'ettolitro	»	23	»
Caffè al quintale	»	277	»
Zucchero »	»	117	50000

Divisione di Salerno.

» 2. Prezzo di deliberamento			
per razione	»	»	51430
Pane per razione	»	»	19125
Carne al quintale	»	105	»
Pasta id.	»	43	»
Riso id.	»	42	»
Vino all'ettolitro	»	29	50000
Caffè al quintale	»	310	»
Zucchero id.	»	119	25000

Divisione di Chieti.

» 3. Prezzo di deliberamento			
per razione	»	»	56618
Pane per razione	»	»	19500
Carne al quintale	»	110	»
Lotto 3. Pasta al quintale	L.	47	»
Riso id.	»	42	»
Vino all'ettolitro	»	29	52000
Caffè al quintale	»	285	»
Zucchero id.	»	125	»

Divisione di Catanzaro.

» 4. Prezzo di deliberamento			
per razione	»	»	56618
Pane per razione	»	»	19500
Carne al quintale	»	110	»
Pasta id.	»	47	»
Riso id.	»	42	»
Vino all'ettolitro	»	29	52000
Caffè al quintale	»	285	»
Zucchero. id.	»	125	»

Divisione di Bari.

» 5. Prezzo di deliberamento			
per razione	»	»	51600
Pane per razione	»	»	20000
Carne al quintale	»	95	»
Pasta id.	»	50	»
Riso id.	»	50	»
Vino all'ettolitro	»	31	50000
Caffè al quintale	»	280	»
Zucchero. id.	»	122	50000

Epperciò il pubblico è diffidato, che i fatali, ossia tempo utile per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scadeno al mezzodì del giorno 17 del volgente mese, spirato il qual termine non sarà accettata ulteriore offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione deve all'atto della presentazione della relativa offerta attuare il deposito prescritto dal succitato avviso di asta, cioè:

Per la Divis. Militare di	Napoli	L. 200,000
Idem	Salerno	» 80,000
Idem	Chieti	» 90,000
Idem	Catanzaro	» 60,000
Idem	Bari	» 90,000

Napoli, addì 7 settembre 1863.

Il Commissario di Guerra
E L I Z I.

4061

SOTTOPREFETTURA DEL CIRCONDARIO D'IVREA

Avviso d'Asta

Si previene il pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 15 veniente settembre si procederà in quest'ufficio, nanti il signor Sotto-Prefetto, all'oggetto della provvista dei viveri ed altre somministranze durante il triennio 1864, 1865, 1866, nella Casa penale d'Ivrea, al prezzo risultante dal seguente quadro:

N. dei Lotti	GENERI		Quantità per ogni genere	Prezzi d'asta per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni lotto
1	Pane bianco	Chilogr.	3590	0 45	1615 50	10015 20
	Pane pei ditenuti sani	»	27999	0 30	8399 70	
2	Carne di vitello o vaccina	»	2495	1 10	3239 50	3239 50
	Carne di bue o manzo	»				
3	Vino rosso	Ettol.	40	40 00	1600	1760 »
	Aceto	»	4	40 00	160	
4	Riso	»	30	27 50	825	873 »
	Fagiuoli	»	4	12 00	48	
5	Paste di prima qualità	Chilogr.	530	0 75	397	1496 »
	Paste di seconda qualità	»	1600	0 65	1040	
	Semolino	»	90	0 65	58 50	
	Farina di grano turco	»				
6	Patate	»	3300	0 10	330	754 80
	Rape	»	830	0 06	49 80	
	Erbaggi	»	2500	0 15	375	
7	Olio d'olivo per condimento	»	170	2 10	357	1232 »
	Olio d'olivo per illuminazione	»	500	1 75	875	
8	Burro	»	190	2 00	380	959 40
	Strutto	»				
	Lardo	»	190	1 90	361	
	Cacio	»	104	2 10	218 40	
9	Legna d'essenza forte	Mir.	2200	0 36	792	1724 »
	Ceppi idem	»				
	Carbone	»	730	1 00	730	
	Paglia	»				
	Foglie di grano turco	»	280	0 90	252	

Il deliberamento avrà luogo ai pubblici incanti in nove distinti lotti all'estinzione di candela vergine, a favore dell'offerente che avrà fatto maggior ribasso sul prezzo d'asta come sovra fissato per ogni lotto.

Nessuno potrà essere ammesso all'asta se non avrà prima giustificato la sua idoneità e responsabilità. Il deliberatario dovrà poi presentare un fideiussore solidario, ed occorrendo un approbatore, notoriamente risponsabili, e di aggradimento della predetta autorità o somministrare una cauzione corrispondente al sesto dell'ammontare della sua impresa, mediante vincolo di titoli del debito pubblico o deposito di un adequato capitale nella cassa dei depositi.

Il termine perentorio per presentare ulteriori offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo del deliberamento è stabilito a giorni 15 scadenti al mezzodì del giorno 30 suddetto mese.

Le spese degli incanti, di deliberamento, dell'atto di sottomissione con cauzione ed ogni altra inerente al contratto si dichiarano a carico intiero dell'appaltatore, ivi compresa quella di cinque copie del contratto stesso per l'uso dell'Amministrazione, una delle quali in carta da bollo, a motivo del che gli accorrenti dovranno farne il preventivo deposito.

Nell'asta e nella stipulazione del contratto si osserveranno le norme segnate dal regolamento 7 novembre 1860.

Il presente contratto non dà luogo a veruna tassa di registro.

Ivrea, 28 agosto 1863.

Per detto Ufficio
Il Segretario, AVV. DEROSSI.

4069

LEZIONI SULLA PRODUZIONE TERRITORIALE
E SUI MEZZI PER ACCRESCERLA IN ITALIA

dell'avvocato professore ANDREA FERRERO-GOLA

Prezzo L. 1.

Indirizzarsi con lettere franche all'ufficio del Giornale l'*Economia rurale* presso l'Associazione Agraria, piazza Castello, n. 16. — Ai Comizi Agrarii ed ai librai s'accorda lo sconto del 20 p. 0[0. 3560

4044 NOTIFICANZA DI COMANDO

Con atto 10 corrente dell'usciere presso la giudicatura Dora, Boggio, ad instanza della ditta corrente in questa città, sotto la firma Giovanni Carosso e Compagnia, venne notificato a termini dell'art. 61 del codice di procedura civile, al signor Ricci Riccardo già domiciliato in questa città, ed ora di domicilio e dimora ignoti, atto di comando ed ingiunzione a pagare fra giorni 5 prossimi la somma di L. 352 45 oltre agli interessi e spese posteriori, con diffidamento che non pagando fra detto termine si procederà in di lui odio agli atti esecutivi con tutti li mezzi dalla legge permessi.

Torino, 10 settembre 1863.

4052 NOTIFICAZIONE.

Con atto dell'usciere Luigi Setragno in data 12 corrente mese sull'instanza del sig. Migliasso Domenico residente in questa città, venne citato a mente dell'art. 61 del cod. di procedura civile, il signor causidico Giuseppe Alliney già residente in questa città ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire nanti il signor giudice della sezione Monviso, in Torino, ed alle ore 8 antimeridiane del 18 settembre corrente, per ivi vedersi dichiarare tenuto al pagamento a favore dell'instante della somma di L. 101 interessi e spese.

Torino, 13 settembre 1863.

Bosticco sost. Marinetti.

4031 INTIMAZIONE DI COMANDO.

Sull'instanza delli signori conte Felice Ricciolio e cav. Giovanni Battista Gonella fu significato alla data delli 7 corrente mese di settembre dall'usciere Andrea Losero, presso il tribunale di circondario di Torino, atto di comando al signor Stefano Magliano fu Giovanni Battista, nato a Mondovì, e già residente a Torino, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, con ingiunzione al pagamento fra giorni 30 successivi del capitale di L. 24,000 ed interessi decorsi e non pagati e di cui in instrumento 21 luglio 1859 rogato Leone, con diffidamento che non pagando fra detto termine l'indicata somma ed accessorii, si sarebbe proceduto alla espropriazione per via di subasta della cascina detta la Chiabra sul territorio di Mondovì, di ett. 18, are 28, cent. 15, pari a giornate 48, tavole 9, piedi 7, ai numeri di mappa 17322 al 17327, 17332 al 17337, 17368, 17404 al 17408, 17344 al 17346, 17363 al 17366.

Durandi p. c.

9387 SUBASTAZIONE.

All'udienza del tribunale del circondario di Torino delli 6 ottobre p. v. sull'instanza di Lovera Giovanni avrà luogo l'incanto dei seguenti stabili proprii del sig. conte Vittorio Roberto di Castellevero, ambi alla residenza di Torino, in cinque distinti lotti:

Lotto primo.

Casa posta in Torino, via Porta Palatina, n. 24, coi numeri da 1 a 12 inclusivi, nel piano A dell'isola 35, consistente di 4 maniche, con corte racchiusa dalle medesime, e per un tratto da muro, di quali maniche due sono di quattro piani e due di tre, oltre le soffitte, il piano terreno e le cantine, di are 9, 25.

Lotto secondo.

Cascina detta di S. Cunigi, composta di vigna, campi, prati, rive imboschite, di ettari 60 circa, e di parte della sovrastante montagna, di ettari 70 circa, un caseggiato rustico entrostante in cattivo stato, sita in Baratonia.

Lotto terzo.

Cascina detta Pian Merlo, stesso territorio, composta di tre fabbricati, uno civile e due rustici, di vigne, campi, prati, rive imboschite, e di parte della montagna, di ettari 50 circa ed il rimanente di ettari 60 circa.

Lotto quarto.

Cascina detta Maghinera, stesso territorio, composta di un fabbricato rustico, di vigne, campi, prati, rive imboschite e gerbidi, di ettari 62 circa.

Lotto quinto.

Cascina detta Grangia Nuova, composta di due caseggiati rustici separati, di vigne, prati, campi, gerbidi e rive imboschite, di ettari 62 circa.

Il lotto primo si espone all'incanto al prezzo di L. 136[m., il secondo di L. 13,600, il terzo di L. 13,500, il quarto di L. 12,000, ed il quinto di L. 12,000, ed alle altre condizioni di cui nell'apposito bando venale.

Torino, il 3 settembre 1863.

Giaccaria sost. Isnardi proc.

4053 ATTO DI COMANDO

Con atto dell'usciere Giuseppe Angeleri in data 9 corrente settembre fu fatto comando al signor Fassino Luigi già residente a Sciolze ed ora assente da questi Stati, di pagare in qualità di erede della fu sua zia Felicita Fassino moglie Pavesio, la somma di L. 1263 tra capitale, interessi e spese, al signor Lovera Giovanni residente in Torino, ed entro giorni 30 a pena dell'aggiudicazione dei due stabili in tal comando descritti.

E ciò a senso dell'art. 61 del codice di procedura civile.

Torino, 12 settembre 1863.

Giaccaria sost. Isnardi.

4036 NOTIFICATION DE JUGEMENT

Par son jugement du 12 août dernier, exempt d'enrégistrement, le tribunal de l'arrondissement d'Aoste, dans la cause entre Dulaissé Justin feu Antoine, domicilié à Pont Saint-Martin, demandeur, et Bouteille Bénoit Dominique feu Joseph Nicolas, de domicile, résidence et demeure inconnus, défendeur et défaillant; en déclarant la contumace de ce dernier, a ordonné avant tout que par un expert à être convenu entre les parties dans un délai de 15 jours dès la notification du dit jugement, ou à défaut, d'office il sera procédé à une expertise à l'effet de constater et taxer le montant dont ont pu être annuellement productifs d'après leur déstination naturelle et actuelle, les immeubles décrits dans le rapport de l'expert Favre du 11 janvier 1848, produit au procès, en tenant compte des observations des parties, délega le juge de Donnas pour recevoir le serment de l'expert et chargea l'huissier Sard de la notification du même jugement, aux termes de l'art. 61 du cod. procéd. civ.

Aoste, 10 septembre 1863.

Thomasset p. c.

4049 CITAZIONE

Per ogni effetto voluto dall'art. 61 del codice di procedura civile, si denuncia a chi di diritto che sull'instanza delli signori damigella Domitilla Rodino e Giovanni Lupotti residenti a Torino, e per atto di citazione dell'usciere del tribunale del circondario d'Asti Giuseppe Stroppiana, 9 corrente settembre, venne citato certo Carlo Cavalli già domiciliato a Torino, ed ora di ignoti domicilio, residenza e dimora, e nella sua qualità di tutore dell'interdetto Giuseppe Melis residente in Alghero, a comparire nel termine di giorni 60 prossimi e nel giudicio di graduazione vertente nanti il tribunale del circondario d'Asti a relazione del signor giudice commesso avvocato Romolo Bruno, per la distribuzione del prezzo stabili subastati a pregiudicio delli Bernardo e Giovanni fratelli Bocchino e Vincenzo Bertolino, domiciliati a Torino, per ivi vedersi provvedere in conformità dell'art. 861 del citato codice di procedura civile.

Asti, 9 settembre 1863.

S. Cortona sost. Palmiero proc.

4030 NOTIFICANZA

Nella causa dal signor Giovanni Carnaghi residente in Novara, promossa avanti il tribunale del circondario di quella città, contro il conte Emanuele e cav. Giuseppe fratelli Caccia, questi domiciliato a Sillavengo, quegli di domicilio, residenza e dimora ignoti, il detto tribunale con sentenza 4 andante mese dichiarò la contumacia del conte Caccia non comparso, ordinò l'unione della causa del contumace con quella del comparso, e rimandò la discussione nel merito anche nei rapporti del contumace all'udienza in cui si farà luogo alla chiamata della causa.

Novara, 10 settembre 1863.

3927 SUBASTAZIONE.

Sull'instanza di Girolamo Farina domiciliato nel sobborgo di Novara detto di S. Martino, quel tribunale di circondario con sentenza 22 passato agosto autorizzò la subasta degli immobili che in Cavallirio possiede Filippo Angelotti domiciliato in Novara, e per l'incanto e deliberamento fissò l'udienza delli 17 ottobre prossimo.

Novara, 4 settembre 1863.

Brughera proc.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
sedente in Rimini

4021

Con sentenza profferta nell'udienza straordinaria di lunedì, 7 corrente, è stato dichiarato d'officio aperto il fallimento di questo negoziante filandiere da seta D. Claudio Tintori retroattivamente al giorno 16 agosto 1863; è stato nominato in giudice commissario il signor cav. Angelo Legnani; in sindaco provvisionale il signor avv. Giuseppe Farina; è stato ordinato l'arresto del fallito a senso dell'art 473 del codice di commercio, con essersi ordinate le altre formalità di legge; ed in fine è stata destinata in questa sala d'udienza la convocazione dei creditori per le ore 11 antimeridiane delli 23 corrente.

Segretaria del R. tribunale suddetto, oggi 9 settembre 1863.

Diomede Gambetti segr.

Torino, Tip. G. Favale e Comp.